



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

COMPENSAZIONE DI CREDITI IVA E VISTO DI CONFORMITA'

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta - Sezione 10,
Sentenza del 2/1/2025, n. 11/2025

Composizione

Pres. Onorato – Est. Urbano

278 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – 439 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA

Compensazione di crediti - Mancata apposizione del visto di conformità ex art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del d.l. n. 78 del 2009 - Violazione meramente formale - Configurabilità – Fondamento e conseguenze.

Massima

In tema di compensazione di crediti IVA, la mancata apposizione, sulla dichiarazione del contribuente, del visto di conformità del responsabile del centro di assistenza fiscale, previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del d.l. n. 78/2009, convertito nella l. n. 102/2009, configura, anche ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni, una violazione meramente formale che non determina il venir meno del diritto del contribuente di portare in compensazione il credito e non è equiparabile ad un omesso versamento, in quanto non pregiudica l'esercizio delle attività di controllo da parte dell'ente accertatore e non incide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.

Rif. normativi

Art. 10, comma 1, lett. a), n.7, del d.l. 1/7/2009, n. 78
l. 3/8/2009, n. 102

art. 13, comma 4, del d.lgs. 18/12/1997, n. 471

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 17/3/2025, n. 7154 (Rv. 674330 - 02) – VEDI
Cass., Sez. 6-5, 26/2/2020, n. 5289 (Rv. 657322 - 01) – CONF